

All. 1

Convenzione quadro

Convenzione quadro per l'erogazione del servizio di promozione di tirocini a valere sull'Avviso pubblico "Tirocini extracurricolari per giovani NEET (18-29 anni)" finanziato dal FOR FSE della Regione Lazio 2014-2020 (di seguito "Convenzione")

TRA

Regione Lazio, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavoro, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma

di seguito singolarmente denominata "Regione Lazio" o "Parte"

E

(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominato "Soggetto Promotore" o "Parte".
"Accreditatocon D.D. n.del

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione delle attività promozione di tirocini ai sensi dell'Avviso pubblico "Tirocini extracurricolari per giovani NEET (18-29 anni)" (di seguito "Avviso") a valere sul POR FSE della Regione Lazio 2014-2020.
2. L'Avviso è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Destinatari dei Servizi

1. I destinatari dei servizi sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione e non svolgono tirocini extracurricolari (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e sottoscritto un apposito Patto di Servizio presso un Centro per l'impiego del Lazio ed abbiano scelto di effettuare un tirocinio extracurricolare.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. La candidatura da parte del Soggetto Promotore all'erogazione del servizio di promozione avviene mediante il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione Lazio.

Letto Firmato e sottoscritto _____

2. L'avvenuta adesione del giovane ad un servizio di promozione offerto dal Soggetto Promotore comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico del giovane da parte dello stesso soggetto. Il Soggetto Promotore è tenuto pertanto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.
3. Nello svolgimento dei servizi di promozione, il Soggetto Promotore è tenuto ad erogare le prestazioni previste dall'Avviso con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
4. Il Soggetto Promotore si impegna ad attivare il servizio entro il termine di quattro mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio da parte del giovane.

Art. 4 – Obblighi del Soggetto Promotore

1. Il Soggetto Promotore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall'Avviso.
2. Nell'erogazione dei servizi il Soggetto Promotore si obbliga a:
 - a) effettuare attività di preselezione per l'attivazione del tirocinio;
 - b) assistere ed accompagnare il Soggetto Ospitante nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione e alla conduzione dei percorsi di tirocinio, coerentemente, ove possibile, con il Repertorio regionale dei profili professionali e formativi;
 - c) verificare il possesso da parte del Soggetto Ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché nel rispetto della definizione, pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio;
 - d) acquisire, previa informazione del giovane in merito alle caratteristiche e alle finalità dello strumento del tirocinio, un dichiarazione con i quale il tirocinante accetta le condizioni di svolgimento del tirocinio previste dall'Avviso (Dichiarazione di adesione tirocinante – All. 3 dell'Avviso);
 - e) accertare che il giovane abbia aderito alla Garanzia Giovani con la sottoscrizione del PdS presso il CPI competente e che nel relativo PAI sia prevista la realizzazione della misura di tirocinio, pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio;
 - f) verificare lo status di NEET del tirocinante, secondo le modalità previste nel Manuale Operativo di Garanzia Giovani cui si rimanda per quanto di competenza,;
 - g) con riferimento alla continuità del presenta Avviso con la Garanzia Giovani, accertare che, laddove il PAI lo preveda, il giovane abbia svolto le attività di orientamento specialistico o di II livello, previsto dal programma GG prima dell'avvio del tirocinio;
 - h) acquisire dal tirocinante e dal titolare del Soggetto Ospitante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi in merito ai vincoli di parentela reciproci;
 - i) stipulare, ove non già presente, una convezione con il Soggetto Ospitante e definire il progetto formativo per ciascun tirocinante, mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online" (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>), secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio;
 - j) designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11);
 - k) fornire al Soggetto Ospitante il Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato, secondo il modello adottato (All. 4 dell'Avviso);

- l) rilasciare al giovane l'attestazione dei risultati di apprendimento mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online";
- m) assistere il Soggetto Ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all'attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento;
- n) vigilare sul Soggetto Ospitante presso il quale è stato promosso il tirocinio in relazione all'obbligo di erogare regolarmente secondo le modalità previste l'indennità mensile al giovane NEET, e informare tempestivamente la Regione Lazio in merito a eventuali inadempimenti, utilizzando l'indirizzo PEC areaattuazioneinterventi@regione.lazio.legalmail.it;
- o) supportare il Soggetto ospitate relativamente alla produzione della dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio ed alla relativa documentazione richiesta comprovante la realizzazione del percorso di tirocinio (All. 5 dell'Avviso)
- p) elaborare e trasmettere alla Regione Lazio, direttamente o per tramite di un soggetto appositamente individuato dalla stessa Amministrazione, la Domanda di rimborso (All. 6 dell'Avviso) corredata della documentazione richiesta dal presente Avviso;
- q) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento, e accreditamento;
- r) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
- s) vigilare sulla regolare erogazione da parte del Soggetto Ospitante presso cui è promosso l'intervento dell'indennità di tirocinio al destinatario, informando tempestivamente la Regione Lazio in merito a eventuali inadempimenti;
- t) adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;
- u) utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle operazioni cofinanziate da fondi pubblici (FSE o altri fondi) che verrà utilizzato per ogni movimentazione inerente alle attività svolte nell'ambito del PAR Lazio, avendo cura altresì, per ciascuna di esse, di indicare il relativo codice progetto di riferimento;
- v) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il Soggetto Promotore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
- w) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Lazio e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
- x) conservare tutta la documentazione secondo quanto indicato nell'Avviso relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140

del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;

y) osservare tutto quanto previsto dall'Avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nell'Avviso manlevando sin d'ora in tali ipotesi la Regione da qualsiasi responsabilità e/o coinvolgimento.

3. Inoltre, il Soggetto Promotore si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali il Soggetto Promotore ha espresso la propria candidatura.
4. Il Soggetto Promotore deve essere in regola con i versamenti contributi (DURC).

Art. 5 - Compiti della Regione Lazio

1. La Regione Lazio svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità dell'importo oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal Soggetto Promotore, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo.
2. La Regione Lazio mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti attuatori.
3. La Regione Lazio mette a disposizione dei soggetti attuatori un servizio di help desk.

Art. 6 – Domanda di rimborso

1. Il Soggetto Promotore presenta le domande di rimborso nei termini e secondo la documentazione prevista nell'Avviso.
2. La domanda di rimborso deve essere presentata in via telematica attraverso l'applicativo messo a disposizione dalla Regione Lazio. In caso di necessità opportunamente segnalate dalla Regione Lazio ai soggetti promotori, la DR potrà essere inviata a mezzo PEC, all'indirizzo: areaattuazioneinterventi@regione.lazio.legalmail.it.

Art. 7 – Modalità di liquidazione e circuito finanziario

1. Il pagamento dell'importo sarà erogato a saldo a conclusione delle attività di tirocinio e dietro presentazione della domanda di rimborso corredata della documentazione prevista dall'Avviso, a seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa.
2. Il Soggetto Promotore effettua richiesta di pagamento corredata da apposita fattura elettronica (o altro documento contabile equivalente per i soli soggetti esenti dall'obbligo di tenuta di Partita IVA) delle attività consuntivate, esclusivamente a seguito della comunicazione di esito definitivo dei controlli effettuati sulla predetta domanda di rimborso da parte dell'Amministrazione regionale. In tal caso, ricevuta detta comunicazione, il Soggetto Promotore provvederà ad emettere il relativo documento contabile per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito della predetta attività di controllo.
3. Gli importi ammessi relativi ai servizi per l'attività di promozione sono liquidati al Soggetto Promotore sul conto dedicato (anche in via non esclusiva) dalla Regione Lazio, direttamente o per tramite di un soggetto appositamente individuato.

Art. 8 – Riconoscimento del contributo

1. L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del Soggetto Promotore in base ai parametri stabiliti nell'Avviso al paragrafo 6.
2. In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto Promotore, l'Amministrazione si riserva di procedere alla sospensione dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente erogati, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 9 – Monitoraggio e valutazione

1. Il Soggetto Promotore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Lazio in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Lazio di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Art. 10 – Divieto di doppio finanziamento

1. Il Soggetto Promotore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori finanziamenti pubblici, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.

Art. 11 – Tutela della privacy

1. Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio, il Responsabile del trattamento la Direzione regionale.
2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.
3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.
4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.
5. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:
 - ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
 - avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
- 7. Titolare del trattamento per la Regione Lazio è la Direzione Regionale Lavoro.
- 8. Con la sottoscrizione della Convenzione il Soggetto Promotore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 12 –Durata

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione quadro diventano esecutive a partire dalla data di approvazione della candidatura del Soggetto Promotore mediante apposita procedura informatica.
2. La Convenzione ha efficacia fino al 31/12/2019 e, in generale, fino a chiusura di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle attività cofinanziate.

Art. 13 –Recesso

1. Il Soggetto Promotore può recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso attraverso apposita comunicazione via PEC alla Regione Lazio, almeno 30 giorni prima della data indicata per l'esercizio del recesso. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del Soggetto Promotore dal sistema informativo regionale e che detta operazione viene di norma effettuata entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.
2. In caso di recesso, il Soggetto Promotore è tenuto comunque a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.
3. Il Soggetto Promotore che ha receduto dalla convenzione resta sottoposto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.
4. La Regione può recedere dalla convenzione nei casi di revoca dell'accreditamento ex art. 14 della Direttiva regionale per l'accreditamento ai servizi per il lavoro, nonché in ogni altro caso in cui sia accertata una violazione agli obblighi descritti all'art. 4 della presente convenzione quadro o le irregolarità riscontrate nella gestione degli interventi siano tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Art. 14 – Informazioni e Comunicazioni

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del Soggetto Promotore alla Regione Lazio deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - PEC all'indirizzo areaattuazioneinterventi@regione.lazio.legalmail.it, ovvero
 - e.mail inviate agli indirizzi di posta elettronica dedicati previsti dall'Avviso.

Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione dell'Avviso e dalla convenzione è esclusivamente quello di Roma.

Regione Lazio Direzione Regionale Lavoro, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavoro, domiciliata per la carica presso la sede della Regione.

Per accettazione, Firma Soggetto Promotore

.....

(timbro Soggetto Promotore)

Luogo e data

(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario)